

Gli approfondimenti di Publika

1

Approfondimento n. 62 - Settembre 2016

LA MANOVRA ESTIVA E LA GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI

A cura di Mario Ferrari

Sul numero **16** di quest'anno di *Personale News*, abbiamo pubblicato un **approfondimento** sulle novità inserite nella legge di conversione del d.l. 113/2016. Il decreto contiene diverse disposizioni a forte impatto sulla gestione del personale degli enti locali. Mario Ferrari le ha raccolte e commentate.

Con questo articolo riprendiamo, e ci impegniamo a farlo con maggiore regolarità, l'invio degli **Approfondimenti Gratuiti di Publika**.

Gianluca Bertagna



Sommario

LA MANOVRA ESTIVA E LA GESTIONE	1
DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI	1
1. Come siamo arrivati fino a qui.....	3
2. Le norme in materia di personale.....	3
3. Disposizioni per i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 giugno 2012 (art. 3-bis).....	3
4. Mancato rispetto dei termini per la programmazione finanziaria previsti dal TUEL (art. 9).....	4
5. Disposizioni varie in materia di assunzioni (art. 16).....	5
5.1. Il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente.....	5
5.2. Le assunzioni per gli enti con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.....	5
5.3. Lo sblocco della mobilità.....	5
5.4. Gli incarichi <i>ex art.</i> 110, comma 1, TUEL fuori dalle limitazioni al lavoro flessibile.....	6
5.5. Agevolazioni per i comuni istituiti a seguito di fusione.....	7
6. Il personale insegnante ed educativo (art. 17).....	7
6.1. Il piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato.....	7
6.2. L'attuazione del piano.....	8
6.2.1. Lo scorrimento delle graduatorie.....	8
6.2.2. Effetti sulle risorse per il lavoro flessibile (secondo periodo).....	9
6.2.3. Le nuove procedure selettive (terzo e quarto periodo).....	9
6.2.4. Il periodo transitorio (quinto periodo).....	11
6.3. Norme speciali in materia di concorsi.....	11
6.4. Applicabilità del piano.....	12
7. Conclusioni.....	12
I Corsi di Publika in programma.....	13

1. Come siamo arrivati fino a qui.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 146 del 24 giugno 2016 è stato pubblicato il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 recante: "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio"¹; Lo abbiamo commentato per la parte relativa alle assunzioni del personale insegnante ed educativo nel numero 14² e in corso di conversione³ abbiamo aggiornato i nostri lettori in merito allo sblocco delle capacità assunzionali⁴.

Il 20 agosto 2016, dopo un lungo lasso di tempo dall'approvazione finale da parte del Senato, avvenuta il 2 agosto, sbarca in Gazzetta ufficiale la legge 7 agosto 2016, n. 160⁵, che converte in legge il decreto.

Nel tempo trascorso tra l'approvazione definitiva e la pubblicazione L'ANCI ha emanato una "Nota di lettura sulle norme di interesse dei Comuni"⁶ che, a dire la verità, per la parte sul personale non dà indicazioni di particolare utilità.

2. Le norme in materia di personale.

La prima cosa da puntualizzare è che, forse a causa dell'incombente pausa estiva dei lavori parlamentari, il Senato non ha apportato modificazioni al testo già approvato dalla Camera il 21 luglio 2016.

Nel testo coordinato del d.l. 113/2016 le norme in materia di personale degli enti locali sono così collocate:

- art. 3-*bis*, comma 2, per i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;
- art. 9, comma 1-*quinquies*, per gli enti che non rispettano i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche;
- art. 16, recante disposizioni varie in materia di assunzioni;
- art. 17, che disciplina il piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo.

Le commenteremo in ordine di articolo e cercheremo, per quanto possibile di darne una lettura completa, se del caso, anche ripetendo in parte quanto scritto in precedenza, soprattutto relativamente alle assunzioni di personale insegnante ed educativo.

3. Disposizioni per i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 giugno 2012 (art. 3-*bis*).

Con la legge di conversione viene inserita nel decreto una norma tesa a favorire i comuni colpiti dal sisma del 2012⁷. La norma dispone che i suddetti enti, al fine di assicurare il completamento delle attività di ricostruzione, "sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le annualità 2017 e 2018,

¹ www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2016-06-24;113!vig=

² Ferrari Mario, "Le assunzioni del personale insegnante ed educativo", *Personale News*, n. 14/2016, pp. 4-10.

³ Per quanto riguarda l'iter di conversione in legge, rimandiamo ai siti della Camera dei Deputati: <http://www.camera.it/leg17/126?tab=1&leg=17&idDocumento=3926> e del Senato della Repubblica: <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47169.htm>.

⁴ Ferrari Mario, "Il ripristino delle ordinarie capacità assunzionali", *Personale News*, n. 15/2016, pp. 4-8.

⁵ <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;160!vig=>

⁶ <http://www.fondazioneifel.it/appuntamenti-e-news/item/3743-nota-di-lettura-anci-ifel-del-decreto-legge-n-113-approvato-definitivamente-nei-giorni-scorsi>

⁷ I comuni sono quelli delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo "individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134".

nei medesimi limiti di spesa previsti per le annualità 2015 e 2016". Le modalità assunzionali previste restano le medesime già indicate dall'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135⁸.

Gli oneri per le assunzioni restano a carico delle "risorse già disponibili sulle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati per la ricostruzione, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie già programmati e da programmare di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122".

In pratica, i comuni potranno avvalersi dei rapporti di lavoro flessibile in deroga alle limitazioni specifiche e alle limitazioni generali in materia di spesa di personale per altri due anni. L'unica condizione è che la relativa spesa, gravante sulle contabilità dei commissari delegati per la ricostruzione, non vada ad intaccare interventi già programmati e da programmare, quindi nel limite delle somme ancora disponibili.

4. Mancato rispetto dei termini per la programmazione finanziaria previsti dal TUEL (art. 9).

L'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto, tanto per cambiare, introduce una nuova ipotesi di violazione sanzionata con il divieto di effettuare "assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto" e, ovviamente, il corollario del "divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo".

Gli obblighi che in caso di violazione dei termini fanno incappare nella sanzione sono:

- approvazione del bilancio di previsione (31 dicembre anno precedente, salvo differimento, previsto dall'articolo 151, comma 1, del TUEL);
- approvazione del rendiconto di gestione (30 aprile anno successivo, previsto dall'articolo 227, comma 2, del TUEL);
- approvazione del bilancio consolidato (30 aprile anno successivo, previsto dall'articolo 227, comma 2-*ter*, del TUEL);
- l'invio dei dati relativi ai suddetti atti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche⁹ di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (30 giorni dall'approvazione degli atti). Le modalità di trasmissione dei dati sono state fissate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 maggio 2016¹⁰, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016. Gli obblighi entrano a regime dall'approvazione del rendiconto 2016, per quanto riguarda il bilancio di previsione 2016, i 30 giorni per la trasmissione decorrono dal 1° dicembre 2016.

Il divieto di effettuare assunzioni dura fino a che non viene adempiuto l'obbligo violato.

Il successivo comma 1-*octies* stabilisce che la prima applicazione delle disposizioni del comma 1-*quinquies* "è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016". Mentre alle "autonomie speciali e ai loro enti che applicano il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a decorrere dall'esercizio 2016, la sanzione per il ritardo dell'invio dei bilanci e dei dati aggregati per voce del piano dei conti integrato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, decorre, rispettivamente, dall'esercizio in cui sono tenuti all'adozione dei nuovi schemi di bilancio con funzione autorizzatoria, del bilancio consolidato e del piano dei conti integrato".

Le suddette sanzioni si cumulano a quelle già previste dall'articolo 141 del TUEL (scioglimento del Consiglio comunale) in caso di mancata approvazione del bilancio o del rendiconto.

In proposito ricordiamo anche la stessa sanzione consegua per un altro mancato invio di dati, quello previsto dall'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183¹¹, cioè l'invio telematico della certificazione del saldo finanziario in termini di competenza

⁸ La norma dispone: "... Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto fra i comuni interessati avviene previa intesa tra le unioni ed i commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni per poter attivare la presente disposizione".

⁹ <http://www.bdap.tesoro.it/>

¹⁰ <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/26/16A03984/sq>

¹¹ www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-12:183!vig=

mista entro il 31 marzo di ogni anno. La sanzione in quel caso non è temporanea, ma colpisce l'ente per l'intero anno, anche se l'invio avviene con un solo giorno di ritardo¹².

5. Disposizioni varie in materia di assunzioni (art. 16).

5.1. Il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente.

L'articolo 16 del decreto, nel testo derivante dalla legge di conversione, reca una serie eterogenea di disposizioni accomunate dal fatto che riguardano i limiti assunzionali.

Il comma 1 è quello già più volte commentato, che ha abrogato la disposizione dell'articolo 1, comma 557, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296¹³, che la sezione delle Autonomie aveva interpretato come precettiva. La legge di conversione lo ha lasciato immutato e quindi rimangono irrisolti i dubbi relativi¹⁴.

5.2. Le assunzioni per gli enti con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

Il comma 1-*bis* allenta i vincoli assunzionali per gli enti con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

Come è noto, l'articolo 1, comma 228, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha ridefinito la capacità assunzionale degli enti locali stabilendo che gli enti già soggetti al patto di stabilità potevano procedere *"per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente"*. A mitigare tale disposizione, viene inserito il seguente: *"Fermo restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti"*.

L'innalzamento della percentuale di *turn-over* è quindi condizionata al fatto che il rapporto dipendenti popolazione dell'anno precedente sia inferiore a quello previsto nel decreto ministeriale previsto dall'articolo 263, comma 2, del TUEL¹⁵.

Come abbiamo avuto modo di commentare¹⁶, non è sicuramente la soluzione dei problemi dei piccoli enti.

5.3. Lo sblocco della mobilità.

Il comma 1-*ter* stabilisce: *"A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle province, i comuni e le città metropolitane possono riattivare le procedure di mobilità"*. La nuova norma prevede un "mini-sblocco" per gli enti che si trovano in regioni nelle quali la ricollocazione del personale soprannumerario è vicina al completamento. Al raggiungimento della soglia del 90% del personale ricollocato, gli enti possono tornare ad attivare le procedure di mobilità volontaria disciplinate dall'articolo 30, comma 2-*bis*, del d.lgs. 165/2001.

¹² In questi termini si veda: Corte dei Conti, sezione del controllo per la Regione Sardegna, deliberazione 70/2015/PAR del 23 ottobre 2015, <https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDetttaglio.do?id=4075-26/10/2015-SRCSAR>

¹³ Per una diffusa trattazione della questione relativa al rapporto tra spese di personale e spesa corrente rimandiamo a:
- Ferrari Mario, "La riduzione del rapporto tra spese di personale e spese correnti", *Personale News*, n. 18/2015, pp. 11-16;
- Ferrari Mario, "L'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente: perseverare è diabolico?", *Personale News*, n. 10/2016, pp. 4-7.

¹⁴ In proposito si veda:

- Grandelli Tiziano, Zamberlan Mirco, "Spesa di personale con l'incognita dei vincoli «residui»", *ISole24Ore*, 27 giugno 2016, p. 27;
- Sacchi Augusto, "Le domande inutili", *Personale News*, n. 15/2016, pp. 49-50.

¹⁵ Al momento i rapporti medi sono quelli individuati con il decreto del Ministro dell'Interno 24 luglio 2014 (<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/12/14A06391/sg>), validi per il triennio 2014-2016.

¹⁶ Ferrari Mario, "Il ripristino delle ordinarie capacità assunzionali", *cit.*, p. 8.

Anche questa norma va nella direzione di dare un minimo di sollievo agli enti locali, ma riteniamo che sia un palliativo, il “mercato” della mobilità volontaria, in assenza di nuovi ingressi nella pubblica amministrazione, sarà sempre più asfittico.

In proposito dobbiamo ricordare che con diverse comunicazioni¹⁷ sono già state sbloccate in diverse regioni le assunzioni della polizia municipale e anche del restante personale.

Immaginiamo che per certificare il raggiungimento della soglia del 90% saranno pubblicate sul portale www.mobilita.gov.it apposite comunicazioni.

5.4. Gli incarichi ex art. 110, comma 1, TUEL fuori dalle limitazioni al lavoro flessibile¹⁸.

Il comma 1-*quater* aggiunge un ennesimo periodo al famigerato articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: “Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

Questa modifica normativa, lungamente richiesta dagli enti locali, va a risolvere una situazione cretasi a seguito del cambio di orientamento assunto dalla Corte dei Conti, sezione delle Autonomie.

In proposito ricordiamo che:

- dall'anno 2012, a seguito delle modifiche recate dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), anche gli enti locali sono soggetti alle limitazioni delle spese per il lavoro flessibile, ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010;
- la Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 12/SEZAUT/2012/INPR dell'11 luglio 2012¹⁹, decise che le spese per gli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 110, comma 1, del TUEL non dovessero essere conteggiate per il suddetto limite²⁰;
- l'articolo 11, comma 4-*bis*, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014 ha spostato (ed elevato al 30%) il limite percentuale degli incarichi dirigenziali dall'articolo 19, comma 6-*quater*, del d.lgs. 165/2001, all'articolo 110 del TUEL²¹;
- la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Lazio²², interpellata in materia di spesa per il lavoro flessibile, ha ritenuto che l'orientamento espresso dalla sezione delle Autonomie fosse superato, in quanto si trattava di “*deroga che non ha più ragion d'essere a legislazione vigente*”;
- la sezione delle Autonomie, approvando i questionari al rendiconto 2014²³, senza che nel testo della deliberazione o delle linee-guida si dicesse qualcosa, modifica i questionari²⁴ e nella tabella inserita al punto 6.6.3, relativa al rispetto delle limitazioni alla spesa per il lavoro flessibile, inserisce la voce: “*rapporti a tempo determinato ex art. 110, comma 1 e 2 TUEL (a seguito della abrogazione dell'art. 19, comma 6-*quater*)*”.
- la sezione delle Autonomie torna sulla questione nel 2016²⁵, questa volta con una deliberazione specifica e sancisce il seguente principio di diritto: “*Le spese riferite agli incarichi dirigenziali conferiti ex art. 110, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 2000 devono essere computate ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010*”.

¹⁷ Tutte disponibili su <http://www.mobilita.gov.it/home.php>

¹⁸ Si veda: Ferrari Mario, “Le più recenti pronunce sull'art. 110 del TUEL”, *Personale News*, n. 8/2015, pp. 5-8.

¹⁹ <https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4663-27/07/2012-SEZAUT>

²⁰ Si veda: Ferrari Mario, “I limiti al conferimento degli incarichi dirigenziali secondo la sezione Autonomie”, *Personale News*, n. 16/2012, pp. 20-25.

²¹ Si veda: Ferrari Mario, “Gli incarichi di cui all'art. 110 del TUEL”, *Personale News*, n. 14/2014, pp. 31-35.

²² Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 221/2014/PAR del 4 dicembre 2014 <https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5056-17/12/2014-SRCLAZ>

²³ Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, deliberazione n. 13/SEZAUT/2015/INPR del 31 marzo 2015 <https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1516-02/04/2015-SEZAUT>

²⁴ I questionari sono tre: uno per le province, uno per i comuni fino a 5000 abitanti e uno per i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti.

²⁵ Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, deliberazione n. 14/SEZAUT/2016/QMIG del 3 maggio 2016, <https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1638-04/05/2016-SEZAUT>

La modifica normativa però non è un ritorno al punto di partenza, perché l'esclusione dal computo adesso riguarda gli incarichi per qualsiasi qualifica, mentre nella prima versione della sezione delle Autonomie riguardava solo quelli di livello dirigenziale.

Riassumendo:

Anni	Computabilità nei limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010
2012-2013	Spesa per incarichi <i>ex art.</i> 110, comma 1, TUEL <u>di livello dirigenziale</u> , esclusa dal computo della spesa per lavoro flessibile
2014-2015	Tutta la spesa per incarichi <i>ex art.</i> 110, comma 1, TUEL deve essere considerata nella spesa per lavoro flessibile
2016 e successivi	Spesa per incarichi <i>ex art.</i> 110, comma 1, TUEL <u>di qualsiasi inquadramento</u> , esclusa dal computo della spesa per lavoro flessibile

Pare ovvio specificarlo, ma, per il principio della omogeneità delle basi di calcolo, se la spesa per gli incarichi *ex art.* 110, comma 1, TUEL non deve essere considerata nella spesa per lavoro flessibile 2016, la stessa deve anche essere eliminata dal totale della spesa per lavoro flessibile sostenuta nel 2009, quindi la modifica normativa favorirà solo gli enti che nel 2009 avevano avuto una spesa per tale tipo di incarichi relativamente bassa.

5.5. Agevolazioni per i comuni istituiti a seguito di fusione.

Il comma 1-*quinquies* modifica l'articolo 1, comma 450, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Tale norma riguarda le agevolazioni assunzionali per i comuni derivanti da fusioni, ma le agevolazioni erano limitate ai comuni che avevano un "*rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30 per cento*". Ora tale limitazione viene eliminata, quindi il testo della disposizione diviene il seguente:

"a) ai comuni istituiti a seguito di fusione, fermi restando il divieto di superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato".

Dalla entrata in vigore della legge di conversione, tutti i comuni derivanti da fusione, indipendentemente dalla misura del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente, per i primi cinque anni dalla fusione non sono assoggettati a limitazioni assunzionali (*turn-over*) e ai vincoli sul lavoro flessibile (art. 9, comma 28, d.l. 78/2010).

6. Il personale insegnante ed educativo (art. 17).

6.1. Il piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato.

L'articolo 17 si occupa del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo. L'articolo è composto da un solo comma e, nella versione originaria, aggiungeva i commi 228-*bis* e 228-*ter* all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016).

Le variazioni apportate dalla legge di conversione consistono in:

- due lievi modifiche al comma 228-*ter*;
- aggiunta dei commi 228-*quater* e 228-*quinquies*.

Nel commentare la norma ripartiremo da quanto già scritto in precedenza²⁶, rielaborando e aggiornando il commento.

Il comma 228-*bis* recita: "*Per garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido degli enti locali, in analogia con quanto disposto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, per il sistema nazionale di istruzione e formazione, i comuni possono procedere, negli anni 2016, 2017 e 2018, ad un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo necessario per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa, nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di*

²⁶ Ferrari Mario, "Le assunzioni del personale insegnante ed educativo", *cit.*

personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale".

La norma attribuisce agli enti la facoltà di attivare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo per il triennio 2016-2018. Questo termine a seguito delle modifiche apportate al comma 228-ter è da ritenersi piuttosto incerto visto che nel comma 228-ter si parla del triennio scolastico 2016-2019 e del 31 dicembre 2019.

Il piano straordinario deve rispettare i seguenti vincoli:

- la dotazione organica dei servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016;
- la spesa di personale sostenuta per assicurare i servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016;
- il rispetto dei saldi tra entrate e spese finali (articolo 1, comma 707 e ss., legge 208/2015);
- le norme sul contenimento della spesa di personale (articolo 1, comma 557 e ss. e comma 562, legge 296/2006).

Il risultato è che gli enti possono coprire a tempo indeterminato tutti i posti che nell'anno scolastico 2015-2016 erano già "coperti" con lavoratori a tempo determinato o somministrati e quindi computati nella spesa di personale dell'ente, oppure coperti con lavoratori a tempo indeterminato che cesseranno dal servizio nel periodo di validità del piano. Non possono invece essere coperti i posti che non erano utilizzati o per i quali erano in corso appalti.

La legge di conversione non ha chiarito i dubbi, ma dalla lettura della norma ci sembra evidente, anche per la collocazione dopo il comma 228 della legge di stabilità, che il piano straordinario di assunzioni abbia luogo in deroga delle capacità assunzionali degli enti.

La deroga non riguarda le modalità di reclutamento; di questo si occupano i commi successivi.

6.2. L'attuazione del piano.

6.2.1. Lo scorrimento delle graduatorie.

Il primo periodo del comma 228-ter stabilisce: "*Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito delle scuole dell'infanzia e degli asili nido e valorizzare la professionalità acquisita dal personale educativo e scolastico impiegato nello svolgimento dei predetti servizi con rapporto di lavoro a tempo determinato, i comuni possono, nel triennio scolastico 2016-2019, assumere personale inserito in proprie graduatorie adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché personale inserito in altre proprie graduatorie definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami"*.

Rispetto al testo originario la legge di conversione ha sostituito il termine "triennio 2016-2018" con "triennio scolastico 2016-2019".

La norma inizia enunciando il proprio scopo, cioè la riduzione dei contratti a termine e la conseguente valorizzazione della professionalità acquisita dal personale educativo e scolastico, quindi, in un certo senso, integra lo scopo del piano straordinario di assunzioni²⁷.

Nel precedente commento avevamo evidenziato come ci fosse una incongruenza tra le terminologie usate: in un comma personale insegnante ed educativo, mentre nel comma successivo personale educativo e scolastico. La discrasia non è stata risolta con la legge di conversione, ma sembra comunque evidente che il piano non riguardi il personale ausiliario.

I comuni possono scorrere le proprie graduatorie definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami (non si capisce la ragione dell'esclusione di quelle per soli esami), nonché quelle a suo tempo formate in base alle seguenti norme:

Norma	Requisiti del personale che poteva partecipare alle procedure
articolo 4, comma 6, del d.l. 101/2013 ²⁸ , convertito in legge 125/2013 ²⁹	Personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché personale che alla data del 31 ottobre 2013 ha maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando.

²⁷ Ricordiamo che in assenza di norme derogatorie specifiche, il principio del pubblico concorso aperto a tutti è indefettibile. La normativa vigente prevede una unica possibilità di deroga a regime, rappresentata dall'articolo 35, comma 3-bis, del d.lgs. 165/2001.

²⁸ <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101~art4-com6!vig=>

²⁹ Sullo specifico argomento si veda:

articolo 3, comma 90, della legge 244/2007	Personale di cui con i requisiti di cui all'art. 1, comma 558, legge 296/2006, anche se conseguiti in forza di contratti stipulati anteriormente al 28 settembre 2007.
articolo 1, comma 558, della legge 296/2006	Personale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel periodo 1° gennaio 2001 – 31 dicembre 2005.

Si tratta delle graduatorie formate sulla base delle diverse norme speciali che nel tempo hanno consentito le "stabilizzazioni" del personale precario.

6.2.2. Effetti sulle risorse per il lavoro flessibile (secondo periodo).

Il secondo periodo del comma 228-ter recita: *"Fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale, qualora le stesse amministrazioni possano sostenere a regime la spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, riferita a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritti con il personale destinatario delle assunzioni di cui al primo periodo del presente comma, le corrispondenti risorse, in misura non superiore all'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, possono essere utilizzate per assunzioni a tempo indeterminato volte al superamento dei medesimi contratti a termine, con contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28"*.

La formulazione non ci sembra particolarmente chiara, soprattutto perché viene scritto che *"le corrispondenti risorse ... possono essere utilizzate per assunzioni a tempo indeterminato"*.

Secondo noi, dovrebbe dire che, nel caso in cui le amministrazioni decidano di avvalersi della possibilità di scorrere le graduatorie indicate nel primo periodo e venga assunto a tempo indeterminato personale corrispondente a quello che era precedentemente assunto a tempo determinato e il cui costo era conteggiato all'interno del limite previsto dall'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, le corrispondenti risorse, in misura non superiore all'ammontare medio relativo al triennio 2013-2015, devono essere detratte dal limite indicato dal suddetto comma 28.

In questo modo non si avrebbe quale effetto secondario delle stabilizzazioni, la possibilità per gli enti di utilizzare i margini che si creano sulla spesa a tempo determinato per espandere nuovamente il ricorso al lavoro flessibile.

Al di là delle opinioni che ciascuno di noi può avere sulla sensatezza delle limitazioni al lavoro flessibile³⁰, la questione avrebbe una sua logica.

Resta il fatto che:

- ci sembra errato scrivere che *"le corrispondenti risorse ... possono essere utilizzate per assunzioni a tempo indeterminato volte al superamento dei medesimi contratti a termine"*, quando dalla lettura del comma 228-bis non emerge alcun tipo di collegamento tra la capacità assunzionale a tempo indeterminato o determinato degli enti e l'entità del piano straordinario di assunzioni;
- non riusciamo a capire perché la "detrazione" dal limite dell'articolo 9, comma 28, si debba fare solo nel caso di assunzione per scorrimento delle graduatorie (ipotesi indicata nel primo periodo) e non anche nel caso di pubblicazione di nuovi bandi di stabilizzazione (ipotesi indicata nel terzo periodo), dei quali potrebbe essere destinatario il medesimo personale precario in servizio nel 2015 e 2016.

-
- Ferrari Mario e Bertagna Gianluca, "Decreto-legge 101/2013. Tutte le novità in materia di personale per gli enti locali", *Personale News*, n. 16/2013, pp. 5-12;
 - Ferrari Mario, "Convertito il decreto-legge 101/2013. Le parti di interesse per il personale degli enti locali", *Personale News*, n. 20/2013, pp. 4-15;
 - Ferrari Mario, "Luci ed ombre della circolare n. 5/2013 del DFP", *Personale News*, n. 23/2013, pp. 4-12.

³⁰ Abbiamo più volte ribadito su queste pagine l'inutilità di una limitazione di spesa sul lavoro flessibile quando esiste già un limite di spesa complessivo sul personale e le normative sul ricorso al lavoro flessibile (art. 36 del d.lgs. 165/2001) già stabiliscono in quali casi è possibile farvi ricorso e in quali non sia concesso.

6.2.3. Le nuove procedure selettive (terzo e quarto periodo).

Il terzo e quarto periodo del comma 228-ter recitano: *“Per le finalità del comma 228-bis e del presente comma, i comuni possono, altresì, avviare nuove procedure selettive per titoli ed esami, per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservate al personale insegnante ed educativo, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che indice le procedure di reclutamento, nel limite massimo del cinquanta per cento delle facoltà di assunzione definite nel piano triennale del comma 228-bis, al netto di quelle utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie di cui al primo periodo in riduzione della spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010. Le graduatorie compilate in esito alle procedure selettive di cui al precedente periodo sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, al numero dei posti per i quali queste sono bandite, maggiorato del 10 per cento.”*

Anche questi due periodi non brillano per chiarezza.

Innanzitutto viene consentito agli enti di attivare nuove procedure di stabilizzazione del personale “insegnante ed educativo” precario che alla data del 25 giugno 2016 abbia maturato tre anni di servizio (anche non continuativi) a tempo determinato nell'ente che bandisce la procedura.

Il piano straordinario di assunzioni non può essere composto di soli scorrimenti di graduatorie e di nuove stabilizzazioni. Però, per come è formulata la norma, diventa difficile capire in che rapporto stanno.

La norma dice che le nuove procedure selettive possono essere avviate nel limite massimo del *“cinquanta per cento delle facoltà di assunzione definite nel piano triennale del comma 228-bis, al netto di quelle utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie di cui al primo periodo in riduzione della spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010”*.

Le possibili letture sono due:

1. gli scorrimenti di graduatoria del primo periodo, che vengono “finanziati” dalla riduzione del lavoro flessibile si detraggono dal totale della spesa prevista nel piano straordinario e il rimanente viene destinato per il 50% all'accesso dall'esterno e per il 50% alle nuove stabilizzazioni previste dal terzo periodo;
2. gli scorrimenti di graduatoria del primo periodo, vengano detratti dal 50% non destinato all'accesso dall'esterno, concorrendo di fatto con le nuove stabilizzazioni del terzo periodo.

Facendo un esempio avremmo questi due casi:

Tipologia di accesso	Caso 1	Caso 2
Totale posti nel piano straordinario	20	20
Posti destinati agli scorrimenti di graduatoria (comma 228-ter, primo periodo)	10	10
Posti destinati alle nuove stabilizzazioni (comma 228-ter, terzo periodo)	5*	0**
Posti destinati all'accesso dall'esterno	5	10

*Il 50% dei posti residuanti dal piano straordinario una volta effettuati gli scorrimenti di graduatoria.
 **Nessuno in quanto i dieci posti destinati agli scorrimenti di graduatoria esauriscono il 50% disponibile per l'accesso riservato.

Come si vede, il risultato per l'accesso aperto a tutti è molto differente. Nel caso 1, addirittura, si potrebbe verificare che un'amministrazione decida di inserire nel piano solamente posti destinati agli scorrimenti di graduatoria.

Considerando che gli scorrimenti di graduatoria del primo periodo, potenzialmente sono fatti esclusivamente su graduatorie di procedimenti di “stabilizzazione”, a noi sembra che la interpretazione corretta debba essere quella esposta nel caso 2, che sarebbe coerente con gli indirizzi più volte espressi dalla Corte costituzionale relativamente all'adeguato accesso dall'esterno³¹ e con le norme di diritto positivo nel tempo emanate³².

Una questione al momento irrisolta è il rapporto tra queste norme e quelle che obbligano gli enti allo scorrimento delle graduatorie vigenti prima di procedere a bandire nuovi concorsi³³. Non è esplicitato se le amministrazioni hanno la possibilità di scegliere di

³¹ Ex multis: Corte costituzionale, sentenza 12 aprile 2012, n. 90, <http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=90>

³² Si veda l'articolo 35, comma 3-bis, del d.lgs. 165/2001.

³³ Ricordiamo che l'articolo 3, comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, aveva esteso anche agli enti locali “i principi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125”. Tale norma stabiliva che, per bandire nuovi concorsi a tempo indeterminato, doveva essere “verificata l'assenza di graduatorie vigenti, per

destinare un certo numero di posti allo scorrimento delle graduatorie esistenti e un'altra quota alle nuove procedure di stabilizzazione, oppure sia possibile attivare le procedure di cui al terzo periodo solamente dopo aver esaurito le graduatorie delle procedure di cui al primo periodo.

Infine, la scelta "originale" delle procedure previste dal terzo periodo è che non potranno essere oggetto di scorrimento di graduatoria, se non in misura limitata, in quanto il legislatore ha deciso che gli idonei non potranno superare di oltre il 10% il numero dei posti da coprire.

Immaginiamo che l'intesto sia quello di non creare ulteriori bacini di "aspiranti alla stabilizzazione" per i prossimi anni.

6.2.4. Il periodo transitorio (quinto periodo).

L'ultimo periodo stabilisce: *"Nelle more del completamento delle procedure di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e comunque non oltre il 31 dicembre 2019"*³⁴.

La norma richiamata è quella che esclude dal campo di applicazione delle norme generali sul lavoro a tempo determinato dei *"contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze e con il personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale"*.

L'applicabilità di questa norma agli enti locali era già stata oggetto di una specifica circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione³⁵. La medesima circolare aveva anche escluso l'applicabilità agli enti locali dell'articolo 1, commi 131 e 132, della legge 107/2015, in ragione della specifica disposizione che limitava tale norma alle *"istituzioni scolastiche ed educative statali"*.

La circolare aggiungeva anche che questa esclusione non significava l'inesistenza di limiti di durata del rapporto a tempo determinato per questo personale in quanto *"È evidente infatti che le esigenze di tutela del lavoratore, sottostanti alla disciplina europea e a quella nazionale del lavoro a tempo determinato, si pongono anche per esso. E si deve escludere che il legislatore abbia voluto lasciare privi di tutela, in relazione alla durata del contratto, i dipendenti delle scuole comunali. L'inapplicabilità della disciplina legislativa, quindi, impone comunque di individuare nell'ordinamento i limiti ai suddetti rapporti di lavoro."*

Questi limiti sono rinvenibili nel diritto nazionale e in quello europeo, comunque prevalente su quello nazionale".

6.3. Norme speciali in materia di concorsi.

Il comma 228-*quater* introduce una serie di disposizioni che, sempre con riferimento ai servizi per l'infanzia, consentono maggiori margini di manovra agli enti e alle istituzioni locali in materia concorsuale e sembrano completare le previsioni del comma 228-*ter*, terzo periodo, che hanno previsto la possibilità di avviare nuove procedure di stabilizzazione.

In particolare viene stabilito che:

- entro il 31 dicembre 2019 è possibile *"esperire procedure concorsuali finalizzate a valorizzare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dei medesimi enti e istituzioni locali che gestiscono servizi per l'infanzia"*, ribadendo quindi quanto già disposto con il comma precedente;
- è possibile prorogare le *"graduatorie vigenti per un massimo di tre anni a partire dal 1° settembre 2016"*;
- è possibile prevedere *"il superamento della fase preselettiva per coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa di almeno centocinquanta giorni di lavoro nell'amministrazione che bandisce il concorso ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"*.

Si tratta di misure che gli enti dovranno valutare, come dice la norma, *"nell'ambito della propria autonomia organizzativa"*.

ciascun soggetto pubblico interessato, approvate dal 1° gennaio 2008 relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza".

³⁴ Il testo originariamente pubblicato faceva riferimento all'inesistente "lettera e)" dell'articolo 29, comma 2, del d.lgs. 81/2015, successivamente con una *errata-corrige*, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016 (<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/27/16A05541/sq>) è stato indicato che il riferimento corretto era alla lettera c).

³⁵ Circolare n. 3/2015 del 2 settembre 2015

(<http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/35778.pdf>). La circolare chiarisce che: *"al personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche comunali è applicabile l'esclusione dalla disciplina generale del lavoro a tempo determinato, posta dal decreto legislativo n. 81 del 2015"*.

Per quanto riguarda la proroga delle graduatorie ricordiamo che attualmente le norme stabiliscono:

- la proroga fino al 31 dicembre 2016 di tutte le graduatorie degli enti sottoposti a limitazione delle assunzioni³⁶;
- la proroga fino al 31 dicembre 2018³⁷ delle graduatorie speciali delle procedure di stabilizzazione.

Anche se la questione è già approvata in Parlamento³⁸, al momento non sono state previste ulteriori proroghe generalizzate. Questa norma consente quindi ai singoli enti di decidere la proroga delle proprie graduatorie per personale insegnante ed educativo. La proroga potrà essere di durata variabile, ma comunque non oltre il 31 agosto 2019.

Infine, l'ultima previsione è una norma di dettaglio estremamente precisa, sia nell'individuare uno scopo specifico (esonerare dalla partecipazione a prove preselettive) che nel determinare il minimo di anzianità perché questo avvenga (150 giorni di lavoro). Talmente precisa che è evidente che c'è stato un suggerimento "interessato" per il suo inserimento nella legge.

6.4. Applicabilità del piano.

Il comma 228-*quinqüies* estende l'ambito di applicazione dei commi 228-*bis* e 228-*ter* anche ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.

La disposizione è abbastanza sorprendente, visto che la sanzione per il mancato rispetto del patto è il divieto di assunzione a qualsiasi titolo³⁹.

Resta inteso che gli enti nel 2015 non saranno dovuti incappare in altre violazioni normative sanzionate con il divieto di assumere e che, per continuare ad avvalersi del piano, dovranno dal 2016 rispettare le norme sul rispetto dei saldi tra entrate e spese finali (articolo 1, comma 707 e ss., legge 208/2015), che hanno sostituito le norme sul patto di stabilità.

7. Conclusioni.

Rispetto al testo iniziale, la legge di conversione ha introdotto diverse ulteriori disposizioni, spiace prendere atto che si è persa l'occasione per sistemare qualche incongruenza e per meglio chiarire qualche altra disposizione, ma i tempi strettissimi dell'*iter* di conversione non hanno certo aiutato il legislatore a lavorare meglio.

Sono invece state introdotte diverse altre disposizioni particolari, che sono andate incontro ad alcune esigenze degli enti, ma in modo sicuramente non sufficiente rispetto alle aspettative.

Per tutto quello che non è stato inserito, aspettiamo l

³⁶ L'articolo 4, comma 4, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101 ha espressamente stabilito che "L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016".

³⁷ L'articolo 1, comma 426, della legge 190/2014 stabilisce: "In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali".

³⁸ Ad esempio le interrogazioni a risposta immediata n. 5-07420 e 5-07421 del 19 gennaio 2016, con risposta del Ministro Madia del 20 gennaio 2016:

<http://www.camera.it/leg17/824?tipo=C&anno=2016&mese=01&giorno=20&view=&commissione=11&pagina=#>

³⁹ Articolo 76, comma 4, del d.l. 112/2008, convertito in legge 133/2008: "In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione".

I PROSSIMI CORSI DI PUBLIKA

Relatore: Dott. Gianluca Bertagna

GESTIONE DEL PERSONALE TUTTE LE NOVITÀ DELL'ESTATE 2016

Date e sedi:

29 settembre 2016	FIRENZE
30 settembre 2016	GENOVA
5 ottobre 2016	GRUMELLO DEL MONTE (BG)
11 ottobre 2016	MILANO
12 ottobre 2016	ALPIGNANO (TO)
14 ottobre 2016	MANTOVA
20 ottobre 2016	MESTRE
21 ottobre 2016	GRISIGNANO DI ZOCCO (VI)
24 ottobre 2016	BOLOGNA
27 ottobre 2016	BARI
21 novembre 2016	NAPOLI

Relatore Dott. Marco Allegretti

LA CHIUSURA DEL BILANCIO 2016 E LA PROGRAMMAZIONE PER IL 2017-2019:

analisi di novità e prospettive su pareggio di bilancio e contabilizzazione, soluzioni ai casi pratici, attività propedeutiche alla predisposizione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato.

Date e sedi:

4 ottobre 2016	MANTOVA
11 ottobre 2016	COLLECCHIO (PR)
13 ottobre 2016	GRISIGNANO DI ZOCCO (VI)
17 ottobre 2016	GRUMELLO DEL MONTE (BG)
25 ottobre 2016	AGRATE BRIANZA (MB)
27 ottobre 2016	TORINO

13

Relatore: Dott. Giuseppe Debenedetto

LE ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI - CORSO GRATUITO -

Date e sedi:

28 novembre 2016	BOLOGNA
29 novembre 2016	MANTOVA
30 novembre 2016	VENEZIA

Dott. Martino Conforti

LA NUOVA ANAGRAFE

Pomeriggi di studio per gli operatori dei servizi demografici: l'applicazione delle normative anagrafiche e delle nozioni di diritto amministrativo nella pratica quotidiana dell'Ufficiale di Anagrafe.

Date e sedi:

Data da definire	MANTOVA
Data da definire	COLLECCHIO (PR)

CORSI IN HOUSE

PUBLIKA propone percorsi di formazione progettati in funzione degli specifici fabbisogni formativi manifestati dall'Ente committente su:

- Personale e Organizzazione
- **Paghe e Previdenza**
- Anticorruzione e Trasparenza,
- **Servizi Demografici**
- Sintel e Mepa
- **Contratti e Appalti,**
- Ragioneria, Tributi, Patrimonio
- **Lavori pubblici**

Servizio di calcolo della CAPACITÀ ASSUNZIONALE

Premessa

Le continue modifiche normative introdotte nell'ordinamento hanno complicato la determinazione della capacità assunzionale degli enti locali. Capire come e quanto è possibile assumere, in tale contesto, è davvero difficile poiché entrano in gioco diverse variabili: dimensione dell'ente, rispetto dei vincoli finanziari, rispetto dei parametri dipendenti/popolazione, rapporto tra spese di personale e spese correnti. Per questo motivo, Publika Servizi, propone un servizio finalizzato a quantificare la capacità assunzionale dei comuni sulla base delle regole di *turn-over* attualmente vigenti.

Oggetto del servizio e modalità di esecuzione

Il servizio è così strutturato:

1

Previa acquisizione, da parte della nostra società, delle informazioni necessarie per effettuare il calcolo, verrà effettuata un'analisi della situazione concreta.

2

Predisposizione e consegna di una relazione nella quale sono identificate le regole vigenti e le maggiori interpretazioni che hanno guidato il calcolo.

3

Consegna dei modelli in formato MS Excel utilizzabili anche negli anni successivi e in via autonoma da parte del comune.

4

Consegna di una bozza di Programmazione del Fabbisogno Triennale del Fabbisogno di personale sulla base delle indicazioni fornite dall'Ente.

Modulo richiesta informazioni

Per ulteriori informazioni sul **servizio di calcolo della capacità assunzionale** o per richiedere un preventivo vi invitiamo a compilare la seguente scheda e ad inviarla via **fax al numero 0376 1760102** oppure via **email a info@publikaservizi.it**.

ENTE	NOME E COGNOME
TELEFONO	E-MAIL
NOTE	

Modulo richiesta informazioni 201601